

# PROGETTO SICUREZZA **AUTO**

**PAGINA VUOTA**

# POLIZZA GLOBALE DELL'AUTO E DEL NATANTE

## Sommario

---

### Parte I

Definizioni ..... pag. 2

Condizioni di Assicurazione ..... pag. 3

Garanzia 1 – Responsabilità Civile verso terzi ..... pag. 3

### Parte II

Definizioni ..... pag. 33

Norme che regolano il contratto di Assicurazione in generale ..... pag. 35

Garanzia 2 - Complementare Responsabilità Civile verso Terzi ..... pag. 37

Garanzia 3 - Incendio e Furto ..... pag. 38

Garanzia 4 - Complementare Incendio e Furto ..... pag. 42

Garanzia 5 - Valore Intero GAP ..... pag. 43

Garanzia 6 - Guasti Accidentali ..... pag. 45

Garanzia 7 - Eventi Speciali ..... pag. 48

Garanzia 8 - Infortuni del Conducente ..... pag. 48

Garanzia 9 - Tutela Legale ..... pag. 51

Garanzia 10 - Assistenza Auto Noproblem ..... pag. 55

Norme che regolano i sinistri ..... pag. 63

# PARTE I

## Definizioni

---

***Nel testo che segue si intendono:***

**per ASSICURATO:** la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto;

**per CONTRAENTE:** la persona fisica o giuridica che stipula il Contratto di Assicurazione;

**per C.d.A.:** Codice delle Assicurazioni – decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 209;

**per CU:** Classe di conversione universale – Classe di merito di riferimento per tutte le Imprese di assicurazione (Regolamento n. 4 del 9 agosto 2006 e provvedimento n. 2590 dell'8 febbraio 2008), da riportare nelle attestazioni sullo stato del rischio per veicoli assicurati con forme tariffarie che prevedono maggiorazioni o riduzioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di osservazione, comprese le forme miste con franchigia;

**per IMPRESA:** UBI ASSICURAZIONI S.p.A..

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

---

## **GARANZIA 1 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**

# Condizioni generali di assicurazione della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore - Titolo I

## **Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione**

L'Impresa assicura, in conformità alle norme del C.d.A., i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto; limitatamente all'accesso nelle aree aeroportuali, per veicoli non adibiti al trasporto di persone - uso proprio -, il massimale di responsabilità civile verso terzi, si intende ridotto al minimo previsto per legge indipendentemente da quanto indicato nel contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.

L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive e della relativa Premessa, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

## **Art. 2 - Esclusioni e rivalsa**

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza ed il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92, n. 285.

Nei predetti casi, ed in tutti gli altri casi dove non sono possibili eccezioni derivanti dal contratto ai sensi della vigente normativa, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi.

L'Impresa, limitatamente ai ciclomotori non registrati nell'archivio nazionale, eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del Contraente fino ad un massimo di € 2.500 qualora al momento del sinistro risultino alla guida persone diverse dal Contraente o non appartenenti al nucleo familiare del Contraente stesso, e che abbiano causato il sinistro in una Regione diversa dalla Regione di residenza del Contraente. Il diritto di rivalsa non verrà esercitato qualora il sinistro sia accaduto entro 100 chilometri dalla residenza del Contraente.

### **Art. 3 - Dichiarazioni inesatte e reticenze. Aggravamento di rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 C.C.). Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto dell'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

**L'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le eventuali somme che dovrà pagare ai terzi danneggiati verso i quali non sono possibili eccezioni derivanti dal contratto ai sensi della vigente normativa.**

### **Art. 4 - Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali, indicate sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), non siano barrate. L'Impresa è tenuta a rilasciare il Certificato Internazionale di Assicurazione - Carta Verde. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art.1901, 2° comma del C.C., l'Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

**Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa: l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.**

Resta fermo quanto disposto ai precedenti Artt. 2 e 3.

### **Art. 5 - Pagamento del premio - effetto della garanzia**

**L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.** Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive sca-

denze ed il diritto dell'impresa al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C. Il pagamento deve essere eseguito presso l'Intermediario cui è assegnato il contratto, che è autorizzato a rilasciare il certificato, il contrassegno di assicurazione e l'eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore, nonché le quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa.

#### **Art. 6 - Adeguamento del premio e delle condizioni di polizza**

**L'Impresa trasmette al Contraente una comunicazione scritta almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, anche in assenza di clausola contrattuale che preveda la tacita proroga, contenente le informazioni riferite alla scadenza del contratto, alle eventuali modalità di esercizio della disdetta e con le indicazioni del rinnovo riferite alla garanzia obbligatoria.** Qualora l'Impresa intenda rinnovare il contratto ferme restando tutte le condizioni normative di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, metterà a disposizione del Contraente, presso il punto vendita al quale è assegnato il contratto e almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso, la tariffa base con la quale sarà determinato il nuovo premio. Il Contraente dopo averne preso visione può accettare le nuove condizioni di premio, provvedere al pagamento e al ritiro del certificato, del contrassegno di assicurazione e dell'eventuale carta verde, determinando il rinnovo del contratto. **Nel caso il Contraente non accetti il nuovo premio, il contratto cessa di avere efficacia dalle ore 24.00 del giorno di scadenza. Tuttavia viene data facoltà al Contraente di comunicare la mancata accettazione del nuovo premio anche nei quindici giorni successivi alla scadenza, con risoluzione del contratto dalle ore 24 del giorno di tale comunicazione.** Nel caso in cui il Contraente non prenda contatto con l'Impresa o con il punto vendita al quale il contratto è assegnato, senza comunicare di accettare o di rifiutare il nuovo premio, il contratto si intende disdetto e la garanzia cessa alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza.

#### **Art. 7 - Trasferimento della proprietà del veicolo**

Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo o della sua consegna in conto vendita, previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell'eventuale carta verde, il Contraente può chiedere alternativamente:

- a. **la risoluzione del contratto; a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà**, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
- b. **che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge in comunione dei beni**; l'Impresa rilascerà il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde, per il nuovo veicolo, previo eventuale conguaglio del premio; qualora il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà **o di proprietà del coniuge in comunione dei beni**, e tale veicolo non rientri nel medesimo settore tariffario del precedente, si provvederà all'emissione di un nuovo contratto di durata annuale, conteggiando a favore del Contraente il premio pagato e non goduto. **Nel caso in cui il veicolo alienato sia intestato al P.R.A. ad una pluralità di soggetti, il Contraente ha facoltà che il contratto sia reso valido per altro veicolo intestato ad uno di essi.**
- c. la cessione del contratto di assicurazione; eseguito il trasferimento di proprietà il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa, la quale, previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde, prenderà































































































































